

PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 618/X^A

1^A COMM. CONSILIARE

2^A COMM. CONSILIARE

Siri 3

OP. 52

150

lu

Proposta di legge recante: "Introduzione della parità di genere - Modifiche ed integrazioni L.R. 7-2-2005 n. 1 Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale."

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge apporta una serie di modifiche alla legge regionale n. 1/2005. Tale intervento di novellazione si rende necessario al fine di adeguare la normativa elettorale, anche alle nuove disposizioni di principio recate nella legge 165/2004, novellata dall'art. 1, comma 1, L. 15 febbraio 2016, n. 20, a decorrere dal 26 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. n. 20/2016, che introducono la preferenza di genere. Mentre le altre modifiche attengono ad esigenze di coordinamento formale.

Il provvedimento consta di 7 articoli:

- Art. 1. Modifica l'articolo 1 della l.r. 1/2005 introducendo l'obbligo secondo il quale le liste di candidati devono essere composte in misura pari tra uomini e donne.
- Art. 2. Novella l'art. 1-bis della l.r. 1/2005, al fine di apportare alcune correzioni di forma e di semplificare la procedura di indizione delle elezioni in esso disciplinata.
- Art. 3. Sostituendo i commi 1 e 2 dell'art. 3 della l.r. 1/2005 introduce la tripla preferenza di genere.
- Art. 4. Reca l'adeguamento delle schede di votazione alla tripla preferenza di genere.
- Art. 5. Contiene norme di coordinamento.
- Art. 6. Essendo la proposta a carattere ordinamentale, contiene la clausola di neutralità finanziaria.
- Art. 7. Reca la formula d'urgenza.

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 7600 del 08.03.2019

Classificazione 02 05

RELAZIONE TECNICO — FINANZIARIA

La presente proposta è caratterizzata dalla neutralità sotto il profilo economico finanziario poiché contiene disposizioni di natura ordinamentale, come illustrato nella relazione introduttiva della proposta di legge.

Si allega alla presente proposta di legge il quadro di riepilogo dell'analisi economico finanziaria.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: Legge recante: "Introduzione della parità di genere - Modifiche ed integrazioni L.R. 7-2-2005 n. 1 Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale."

La Proposta di legge emarginata nel titolo, come comprovato nella relazione illustrativa e tecnico-finanziaria allegata e dal complesso delle disposizioni, ha natura ordinamentale ed è neutrale dal punto di vista finanziario.

Tab. 1 Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale	Importo
1.	Non comporta spese, novella l'art. 1 della lr 1/2005 integrandola con norme ordinamentali	//	//	//
2.	Non comporta spese, novella l'art. 1-bis della lr 1/2005 con norme ordinamentali	//	//	//
3.	Non comporta spese, novella l'art. 2 lr 1/2005 integrandola con norme ordinamentali	//	//	//
4.	Non comporta spese reca norme di adeguamento della Scheda elettorale alla introduzione della preferenza di genere norma a carattere ordinamentale	//	//	//
5.	Non comporta spese reca norme di coordinamento - disposizione a carattere ordinamentale	//	//	//
6.	Non comporta spese reca la clausola di neutralità	//	//	//
7.	Non comporta spese reca disposizioni transitorie a carattere ordinamentale	//	//	//

In merito ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari non vanno esplicitati atteso che alla presente proposta non corrisponde spesa.

Copertura finanziaria: la proposta non necessita di copertura finanziaria.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma/Capitolo	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
//	//	//	//
Totale	//	//	//

Art. 1

(Modifiche ed integrazioni articolo 1 della l.r. 1/2005)

1. *All'articolo 1 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale) sono apportate le seguenti modifiche:*

1. al comma 6 le parole: "della Costituzione, le liste elettorali devono comprendere, a pena di inammissibilità, candidati di entrambi i sessi." sono sostituite dalle seguenti: "122, comma 1, della Costituzione, in ogni lista circoscrizionale, a pena d'inammissibilità, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento dei seggi assegnati alla circoscrizione; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina.";

Art. 2

(Modifica articolo 1-bis della l.r. 1/2005)

1. *L'articolo 1-bis della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale) è sostituito dal seguente: "Art. 1-bis. (Indizione delle elezioni) - 1. Le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale possono aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del periodo previsto dalla legge dello Stato in base all'articolo 122, comma 1, della Costituzione e non oltre il termine di cui all'art. 5 della Legge 2 luglio 2004, n. 165.*

2. Il Presidente della Giunta regionale, sentito il Presidente del Consiglio regionale, fissa la data delle elezioni ed emana il decreto di convocazione dei comizi almeno sessanta giorni prima della data di celebrazione delle elezioni.

3. In caso di impedimento permanente o di morte del Presidente della Giunta e negli altri casi previsti dallo Statuto le elezioni sono indette dal Vicepresidente della Giunta con le stesse modalità."

Art. 3

(Integrazione articolo 2 della l.r. 1/2005)

1. *All'articolo 2 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale) sono apportate le seguenti modifiche:*

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: "1. La votazione per l'elezione del Consiglio regionale avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista

circoscrizionale, affiancato da una riga riservata all'eventuale indicazione della preferenza. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale cui la lista circoscrizionale è collegata. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste circoscrizionali con la medesima lista regionale, il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale è posto al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste circoscrizionali con il medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste circoscrizionali tracciando un segno nel relativo rettangolo e può esprimere fino a tre voti di preferenza, scrivendo il cognome, ovvero nome e cognome dei candidati compresi nella lista medesima. Nel caso di espressione di tre preferenze, esse devono riguardare candidati di genere diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza. L'elettore esprime il suo voto per il candidato alla carica di Presidente alla Giunta regionale anche non collegato alla lista circoscrizionale prescelta tracciando un segno sul nome del candidato.

2. Qualora l'elettore esprima il suo, voto soltanto per una lista circoscrizionale il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale cui la lista prescelta è collegata.”

Art. 4

(Adeguamento schede di votazione)

1. *Onde rendere possibile l'esercizio del voto secondo quanto previsto dall'articolo 1, le tabelle A e B allegate alla l.r. 1/2005 sono così modificate:*

- a) *nelle parti I e III della Tabella A, denominata "MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA*

SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE CALABRIA":

- 1) *la parola: "provinciale"; ovunque ricorrente, è sostituita dalla parola: "circostrizionale";*
 - 2) *alla riga posta a destra di ciascun contrassegno, destinata all'espressione dell'eventuale voto di preferenza, sono aggiunte una seconda e una terza riga, per consentire all'elettore di esprimere fino a tre voti di preferenza per ciascuna delle liste circostrizionali.*
- b) *nella parte descrittiva della Tabella A, sono apportate le seguenti modifiche:*
- 1) *al primo periodo, le parole: "provinciale, con una riga, posta a destra di ciascun contrassegno destinata all'espressione dell'eventuale voto di preferenza", sono sostituite dalle seguenti parole: "circostrizionale, con tre righe poste a destra di ciascun contrassegno, destinate all'espressione dell'eventuale indicazione delle preferenze";*
 - 2) *al secondo periodo, le parole: "Sulla la" sono sostituite dalla parola: "A" e la parola: "provinciale" è sostituita dalla parola: "circostrizionale";*
 - 3) *al quinto periodo, le parole: "provinciale e la linea destinata all'eventuale indicazione della preferenza", sono sostituite dalle seguenti parole: "circostrizionale e le righe destinate all'eventuale indicazione delle preferenze".*
- c) *La Tabella B, denominata "MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE CALABRIA", è così modificata:*
- 1) *dopo le parole "CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE", la parola "di" è soppressa;*

2) la parola "Provincia" è sostituita dalla parola "Circoscrizione".;

Art. 5

(Norme di coordinamento)

1. Nella legge regionale 1/2005 e nella correlata legge 43/1995 le parole: "provinciale" e "provinciali" ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle parole: "circoscrizionale" e "circoscrizionali";

2. Alla lettera c) del comma 2 ter dell'articolo 1 della l.r. 1/2005 la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Città Metropolitana".

Art. 6

(Clausola di neutralità finanziaria)


1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.


Art. 7

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria..

Reggio Calabria, 8 marzo 2019


Vincenzo Pasqua

Antonio Scalzo 

Ennio Morrone